



Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento"

Luca Malfatti

i Webinar

by Directio

WEBINAR > Provvedimento dell' Agenzia Entrate del 23 novembre 2020 in materia di transfer pricing

A cura dell'ODCEC di Torino

2 MARZO 2021

DECRETO MEF DEL 14 MAGGIO 2018

In data 14 maggio 2018 è stato firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (**MEF**), il Decreto Ministeriale che, in attuazione dell'art. 110, comma 7 del T.U.I.R. come modificato dal D.L. 50/2017, ha introdotto nel nostro ordinamento le linee guida per l'applicazione delle disposizioni sul *transfer pricing*, in linea con le *best practices* internazionali.

L'intervento normativo si è inserito nell'ambito del processo di adeguamento dell'ordinamento italiano ai risultati del Progetto *Base Erosion e Profit Shifiting (BEPS)* dell'OCSE e, con riferimento alla materia di prezzi di trasferimento, ai nuovi principi delineati dalle *Actions 8, 9 e 10* del BEPS e già recepiti nel testo delle nuove *OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (di seguito "Linee Guida OCSE"), pubblicate dall'OCSE a Luglio 2017.

- ✓ Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, l'**art. 2** del Decreto introduce la definizione di "**imprese associate**" e specifica che per "*partecipazione nella gestione, nel controllo e nel capitale*", debba intendersi:
 - ❑ una partecipazione maggioritaria (per oltre il 50%) nel capitale, nei diritti di voto o negli utili di un'impresa;
 - ❑ l'influenza dominante sulla gestione per effetto di vincoli azionari o contrattuali. Viene, così, recepito normativamente il concetto di "controllo di fatto".

- ✓ L'**art. 3** definisce i criteri da applicare per considerare tra loro comparabili le operazioni da analizzare. Tali fattori, definiti anche come "*caratteristiche economiche rilevanti*", valorizzano gli aspetti economici delle operazioni da analizzare richiamando i concetti di "effettiva operazione intercorsa" tra le parti e "generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale".

- ✓ L'**art.4** prevede che la valorizzazione di un'operazione controllata debba essere effettuata utilizzando il metodo più appropriato in base alle circostanze del caso e, al comma 3, statuisce il principio della preferenza nell'applicazione dei metodi tradizionali rispetto ai metodi reddituali. La nuova disposizione riconosce, nell'eventualità di impossibile applicazione delle suddette metodologie, la possibilità di applicare metodologie alternative (c.d. "sesto metodo"). In ogni caso, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.4, l'eventuale verifica di congruità da parte dell'Amministrazione Finanziaria dovrà basarsi sulla medesima metodologia scelta e applicata dal contribuente, introducendo un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione finanziaria che voglia utilizzare un diverso metodo rispetto a quello applicato dal contribuente.
- ✓ L'**art.5** dispone che, in deroga al criterio generale di applicazione del principio di libera concorrenza per singola operazione, qualora due o più operazioni siano tra loro strettamente legate o comunque costituiscano un "complesso unitario", le stesse devono essere analizzate in maniera aggregata.
- ✓ L'**art.6** delinea la nozione di "intervallo di valori" da utilizzare al fine verificare la conformità al principio di libera concorrenza, definendo conforme all'*arm's length principle* l'intervallo di valori rappresentato dall'indicatore finanziario selezionato in conformità del metodo di *transfer pricing* più idoneo e calcolato sulla base di un numero di operazioni tutte comparabili alla transazione da testare.

- ✓ L'**art.7** introduce il cd. *simplified approach* previsto dalle Linee Guida OCSE per i c.d. *low-value adding services*, in base al quale è data facoltà al contribuente di determinare il prezzo di trasferimento aggregando tutti i costi diretti e indiretti e aggiungendo un margine di profitto pari al 5%. L'approccio semplificato è però consentito solo laddove i servizi prestati rientrino nella definizione di "servizi a basso valore aggiunto", e cioè: (i) hanno natura di supporto; (ii) non sono parte dell'attività principale del Gruppo; (iii) non richiedono l'uso di *intangible assets* o non contribuiscono alla creazione degli stessi; (iv) non determinano l'assunzione/controllo/generazione di un rischio significativo in capo al *service provider*. Ulteriore condizione prevista per l'applicazione di tale approccio è la predisposizione di specifica documentazione a supporto.
- ✓ L'**art.8** demanda a un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di aggiornare le disposizioni in materia di documentazione nonché di specificare i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente è ritenuta "idonea" ai fini del riscontro del principio di libera concorrenza. Sul punto, l'art.8 specifica che la stessa dovrà essere considerata idonea "*in tutti i casi in cui essa fornisca agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria tutte le informazioni necessarie per una corretta analisi dei prezzi di trasferimento*" e ciò a prescindere da eventuali divergenze con l'Amministrazione Finanziaria in merito alla scelta della metodologia di *transfer pricing* da applicare o alla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili. Analogamente, non rilevano ai fini della valutazione di idoneità eventuali omissioni o inesattezze parziali tali, però, da non pregiudicare l'attività di controllo.

GRAZIE